



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 17 settembre 2020 - n. 609

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni in materia di sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in partenza sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino. 2

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 17 settembre 2020 - n. 609

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni in materia di sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in partenza sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al dpcm del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;

Visto, in particolare, l'Allegato 15 al sopracitato dpcm del 7 settembre 2020 recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico»;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 604 del 10 settembre 2020

recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33»;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

Rilevato che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità dell'11 settembre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

Considerato che l'andamento della situazione epidemiologica in Lombardia attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere e permane in una condizione di costante controllo;

Ritenuto opportuno avviare una sperimentazione di voli aerei sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino riservati al trasporto di soli passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o di passeggeri che presentano la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle settantadue ore precedenti l'imbarco;

Sentito il Ministero della Salute;

Sentiti altresì, i vettori aerei e il gestore del servizio aeroportuale;

Considerato che:

– sono disponibili tre postazioni per l'esecuzione del tampone nasofaringeo, collocate in un'area sterile della zona arrivi/ritiro bagagli dell'Aeroporto di Milano - Linate «Enrico Forlanini» già impiegate per l'effettuazione di test sui passeggeri in arrivo dai Paesi indicati nell'ordinanza ministeriale 12 agosto 2020 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

– il tampone è eseguito gratuitamente in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale;

Considerata la rilevanza dell'iniziativa in relazione alla ripresa delle normali condizioni di vita privata, sociale e lavorativa dei cittadini;

Ritenuto di monitorare l'esito dell'iniziativa stessa al fine di valutare l'opportunità di un'eventuale estensione della misura ad ulteriori tratte;

ORDINA

Art. 1

(Sperimentazione di voli «COVID-Tested» sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino)

1. Sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino, in via sperimentale, i vettori aerei individuano fino a due voli operativi al giorno definiti «Covid-Tested» riservati al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o di passeggeri che presentano la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle settantadue ore precedenti l'imbarco; i bambini ricompresi nella fascia 0-6 anni sono esentati, salva l'esplicita richiesta dei genitori di esecuzione del test antigenico rapido.

2. I voli a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente alla Regione Lombardia ed essere resi noti attraverso i canali informativi dei vettori aerei interessati.

3. In occasione dell'acquisto del titolo di viaggio, il vettore deve comunicare al passeggero che si tratta di un volo «Covid-Tested».

4. I passeggeri che intendono partire dall'Aeroporto di Milano - Linate «Enrico Forlanini» con i predetti voli «Covid-Tested» possono effettuare il test antigenico rapido presso una delle tre postazioni collocate in un'area sterile della zona arrivi/ritiro bagagli dello scalo milanese, già impiegate per l'effettuazione di test sui passeggeri in arrivo dai Paesi indicati nell'ordinanza ministeriale 12 agosto 2020 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», con la collaborazione del gestore del servizio aeroportuale.

5. Nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti dalle autorità sanitarie.

6. I passeggeri già prenotati sui voli individuati come «Covid-Tested», qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per l'imbarco o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino a seguito di richiesta in tal senso presentata al vettore aereo.

7. In caso di mancato imbarco per risultato positivo al Covid-19, il vettore aereo rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per diciotto mesi dalla data di emissione.

8. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli «Covid-Tested» e l'emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 17 settembre 2020 e sono efficaci fino al 15 ottobre 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali ed al Ministro

della Salute ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione stessa, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.

Il Presidente
Attilio Fontana